COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Regolamento comunale
per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Indice

Art. 1 – Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati

Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati

Art. 8 – Responsabile della protezione dei dati

Art. 9 – Persone autorizzate al trattamento dei dati

Art. 10 – Compiti del responsabile del trattamento e altre persone autorizzate

Art. 11 – Avvio e manutenzione impianti

Art. 12 – Sicurezza del trattamento e modalità di raccolta e conservazione dei dati

Art. 13 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Art.14 – Informativa

Art. 15 – Diritti dell'interessato

Art. 16 – Tutela

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

Art. 18 – Norma di rinvio

Art. 19 – Patti e accordi per l'attuazione della sicurezza urbana – coinvolgimento dei privati

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento

Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità di Primiero, si svolga nel rispetto nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. I dati personali sono trattati in conformità alle seguenti norme alle quali si rinvia per quanto non previsto dal presente regolamento:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 – di seguito definito come RGPD;
- Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 – di seguito definito Codice;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, per le parti non incompatibili con la normativa vigente.

3. Qualora la raccolta e consultazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sia utile per l'accertamento di un reato, la ricerca degli autori e/o l'acquisizione di prove, si osserveranno inoltre le disposizioni del d.lgs. 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2 - Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce il rispetto dei principi di:

- *liceità*: trattamento di dati personali connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (*articolo 5*);
- *correttezza*: il titolare garantisce all'intera collettività che il trattamento non porrà a rischio i dati personali (*articolo 12*);
- *trasparenza*: vengono assicurate tutte le iniziative volte a rendere conoscibili tutte le modalità con cui i dati sono raccolti, utilizzati e consultati nonché agevolare l'accesso alle informazioni da parte dell'interessato (*articoli 14 e 15*);
- *finalità*: raccolta dati per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattamento compatibile con tali finalità (*articolo 5*);

- *minimizzazione dei dati*: dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*articoli 12 e 17*);
- *esattezza e aggiornamento*: saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*articolo 15*);
- *limitazione della conservazione*: i dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento (*articoli 12 e 17*);
- *integrità e riservatezza*: viene garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (*articoli 12, 13 e 17*).

2. L'attività di videosorveglianza è pertanto esercitata osservando le seguenti indicazioni:
   a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
   b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
   c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) "*archivio*": il complesso di dati personali, registrato sul server e gestito nelle varie postazioni di controllo, trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che operano e transitano nell'area interessata;
   b) "*dato personale*": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("*interessato*"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   c) "*trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

d) "*titolare del trattamento*": i Comuni appartenenti alla Comunità di Primiero, singolarmente ognuno per il territorio di propria competenza;

e) "*responsabile del trattamento*": la persona fisica o giuridica, esterna al titolare, al quale sono affidati, con apposito contratto scritto, particolari compiti e responsabilità in ordine alla gestione dei dati personali;

f) "*responsabile della protezione dei dati*": la persona fisica o giuridica, esterna al titolare e al responsabile del trattamento oppure dipendente da essi, appositamente designata, che affianca il titolare e il responsabile nella gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali;

g) "*autorizzati al trattamento*": persone fisiche, dipendenti del titolare, a cui sono conferiti specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati;

h) "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate specificatamente designate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

i) "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano e extraurbano dei Comuni di:

- Canal San Bovo;
- Imer;
- Mezzano;
- Primiero San Martino di Castrozza;
- Sagron Mis,

costituenti la Comunità di Primiero.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Allo scopo di aderire ai principi sanciti dal RGPD e dal Codice e ripresi all'art. 2 del presente regolamento, le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza riguardano

esclusivamente funzioni istituzionali dei Comuni di cui al precedente art. 4, riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, in particolare come valido aiuto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa di cui i Comuni sono titolari nelle materie ad essi attribuite o trasferite (dpr 616/1977 e d.lgs. 112/1998) nonché in materia di protezione civile, polizia stradale, polizia giudiziaria, sicurezza urbana e pubblica sicurezza (con particolare riferimento alle competenze del Corpo di Polizia Locale e alle funzioni proprie dei Sindaci). La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato principalmente ai fini di:
   - prevenire, scoraggiare e reprimere episodi di microcriminalità, assicurando, di conseguenza, maggiore sicurezza ai cittadini;
   - proteggere l'incolumità degli individui, la sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica;
   - assicurare un regolare esercizio dei servizi pubblici accrescendone fiducia e sicurezza degli utenti;
   - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni comunali e il patrimonio pubblico, prevenendo e reprimendo atti di danneggiamento e vandalismo;
   - monitorare e coordinare l'attività di protezione civile;
   - sicurezza della circolazione stradale, prevenzione e ricostruzione dinamica incidenti stradali, lotta alla pirateria stradale;
   - monitorare flussi di traffico attraverso controllo di varchi stradali;
   - assicurare una maggiore tutela ambientale, prevenendo e reprimendo attività di abbandono rifiuti sul territorio e/o conferimento degli stessi in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti comunali anche mediante l'installazione di sistemi temporanei di videosorveglianza, all'accertamento di eventuali violazioni amministrative, se risultano difficili da attuare o inefficaci altre misure (L. 24 novembre 1981, n. 689);
   - alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
   - al controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati.

3. Il trattamento è pertanto esercitato per:
   a) l'**esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri**, secondo le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dell'art. 2-ter del Codice;
   b) **motivi di interesse pubblico rilevante**, ai sensi dell'art. 9 del RGPD e art. 2-sexies, comma 2 - lettere l) e q), del Codice.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti e veicoli che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati

1. I Comuni di cui al precedente art. 4 sono contitolari del trattamento, ognuno per il territorio di propria competenza.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla legislazione vigente.

3. Essi rispondono dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati e in particolare:

a) redazione di una valutazione preventiva di impatto del trattamento di dati;
b) adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la tutela dei diritti dell'interessato e l'integrità dei dati;
c) dovere di riservatezza dei dati;
d) redazione del registro dei trattamenti;
e) formazione del personale;
f) documentazione delle violazioni dei dati personali e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

4. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante, e se del caso all'interessato, nei tempi e modi stabiliti dal RGPD.

Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare individua, con apposito contratto scritto, un responsabile del trattamento con funzioni di gestore del processo di elaborazione dei dati personali trattati mediante il sistema di videosorveglianza. Esso è persona giuridica o fisica, diversa ed esterna alle amministrazioni contitolari, in grado di fornire garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea afferente il trattamento di dati personali.

2. Il responsabile del trattamento dovrà documentare una competenza qualificata e garantire particolare affidabilità; è esclusa la possibilità per il responsabile di ricorrere ed avvalersi di altro responsabile.

3. Il responsabile del trattamento, chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbiano accesso a dati personali non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal titolare del trattamento.

Art. 8 – Responsabile della Protezione dei dati

1. Il titolare e il responsabile del trattamento nominano un responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Esso deve adempiere alle proprie funzioni in piena autonomia, indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse.

3. Nei confronti del responsabile della protezione il titolare, o il responsabile del trattamento, si assicurano di:

- supportarlo e fornirgli le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti;
- consentirgli l'accesso ai dati e alle operazioni di trattamento;
- non fornirgli alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il responsabile della protezione ha un ruolo principalmente consultivo e svolge i seguenti compiti:

- informa e consiglia il titolare, o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti sugli obblighi previsti dalla normativa sulla di protezione dei dati personali gestiti tramite videosorveglianza;
- verifica l'attuazione e l'applicazione delle norme;
- fornisce pareri ed assiste il titolare in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorveglia i relativi adempimenti;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati e lo consulta anche di propria iniziativa;
- funge da punto di contatto con il Garante e con gli interessati.

Art. 9 – Persone autorizzate al trattamento dei dati

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Primiero, esercenti le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge 65/1986, sono autorizzati dal titolare, con formale provvedimento, allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

2. L'installazione dei dispositivi per la visione e/o il trattamento delle immagini del sistema di videosorveglianza, potrà avvenire altresì direttamente presso gli uffici delle forze di polizia dislocate sul territorio o in esso aventi competenza, previo accordo scritto tra le amministrazioni interessate con designazione di specifiche persone autorizzate al trattamento.

Art. 10 – Compiti del responsabile del trattamento e altre persone autorizzate

1. I compiti affidati al responsabile del trattamento e alle persone autorizzate devono essere analiticamente specificati nel contratto o nell'atto di designazione. Essi devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni del Codice e del RGPD nonché il rispetto del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi di cui al successivo art. 17.

2. Il responsabile e le persone autorizzate procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 11 - Avvio e manutenzione impianti

1. Ai fini dell'avvio, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti e dei dispositivi, i titolari del trattamento dei dati, possono avvalersi della collaborazione esterna di ditte specializzate in materia.
2. I Comuni, contitolari del trattamento dei dati, possono affidare ad una ditta specializzata, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione, la raccolta, la custodia, la conservazione e gli adempimenti conseguenti e/o relativi filmati, ai fotogrammi e ai metadati registrati, anche eventualmente in un ottica di "cloud computing", la quale a tale scopo può avvalersi di appositi collegamenti al sistema al fine di gestire quanto di competenza presso la propria sede.

Art. 12 – Sicurezza del trattamento e modalità di raccolta e conservazione dei dati

1. L'archivio oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici, è:
   a) trattato in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolto e registrato per le finalità di cui al precedente art. 5 e reso utilizzabile per operazioni compatibili con tali scopi;
   c) gestito in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali è raccolto e successivamente trattato;
   d) organizzato con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire in modo efficace l'integrità e la riservatezza del contenuto;
   e) conservato per un periodo massimo limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o amministrativa. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria/amministrativa in relazione ad un'attività investigativa in corso;
   f) raccolto anche attraverso riprese video/immagini effettuate con dispositivi di videosorveglianza stradali per la lettura delle targhe, con la raccolta di video e dei fotogrammi in corrispondenza di luoghi (varchi) ubicati nel territorio in prossimità delle

principali arterie che collegano i Comuni o altri luoghi ritenuti sensibili per la sicurezza o da attenzionare;

g) raccolto attraverso dispositivi di videosorveglianza mobili di lettura targhe;

h) raccolto attraverso dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere anche non direttamente collegati al server di archiviazione delle immagini e posizionati nei punti ritenuti "sensibili" di volta in volta individuati, che memorizzano i filmati e i fotogrammi su supporti di memorizzazione integrati (dischi SSD, SD card, ecc.). Questi dispositivi potranno essere consultati in loco tramite connessione diretta oppure tramite dispositivi Wireless con protocolli di trasmissione sicuri e criptati secondo quanto previsto dalla normativa e saranno opportunamente identificati da apposita segnaletica fatti salvi i casi di prevenzione, accertamento o repressione di reati nel qual caso il posizionamento di segnaletica non risulta necessario; anche in questi ambiti le immagini registrate verranno trattate entro l'arco temporale massimo di sette giorni;

i) raccolto attraverso dispositivi di videosorveglianza installati sul territorio di competenza del Corpo di Polizia Locale di Primiero finalizzati alla rilevazione del transito veicolare alle intersezioni semaforiche, degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato o alle aree pedonali nonché ad altre violazioni previste dalle disposizioni vigenti, per finalità di prevenzione e vigilanza, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

j) i dispositivi di videosorveglianza consentono, tecnicamente, riprese audio e video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e artificiale o in bianco/nero in caso contrario, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili. I dati acquisiti dai dispositivi di videosorveglianza saranno registrati su appositi supporti informatici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente regolamento, collocati in idonei locali, come previsto dal disciplinare-programma approvato dalla Giunta competente, e successivamente o contemporaneamente trasmessi tramite una infrastruttura di rete, al Corpo di Polizia Locale di Primiero, dove le immagini potranno essere monitorate su dispositivi di visualizzazione ed utilizzate dagli operatori incaricati per le finalità previste;

k) i filmati e i fotogrammi potranno essere visionati anche attraverso dispositivi mobili in dotazione al personale della Polizia Locale o altro personale appositamente individuato con atto di nomina scritto, con modalità tali da consentire il rispetto della normativa vigente nel rispetto e nei principi in materia di trattamento dei dati.

2. Presso il Comando del Corpo di Polizia Locale di Primiero, in base alle politiche di limitazione degli accessi alle immagini di competenza è possibile accedere ai filmati, ai fotogrammi o ai metadati relativi a tutti gli impianti di videosorveglianza nonché:

- visualizzare le immagini streaming in tempo reale;
- effettuare nel caso di telecamere che lo consentono operazioni di brandeggio e di zoom;
- visualizzare ed esternare i flussi video/immagini archiviati.

3. Qualora nel trattamento dei dati dovessero essere rilevati filmati o fotogrammi di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della sicurezza urbana, della tutela igienico-ambientale, del patrimonio o di altri interessi pubblici rilevanti, il responsabile o l'autorizzato del trattamento provvederanno a darne immediata comunicazione agli Organi-Autorità competenti. In tali fasi e nelle restanti attività investigative o di accertamento, l'operatore, se possibile, procederà agli ingrandimenti dei dettagli delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla memorizzazione delle stesse su supporti ottici. L'eventuale attività di duplicazione dei dati memorizzati su supporti ottici, dovrà essere annotata su apposito registro.

4. Nel caso in cui le Forze di Polizia, nello svolgimento di indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono farne formale richiesta scritta.

Art. 13 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. Prima di procedere al trattamento, il titolare, previa consultazione con il responsabile per la protezione dei dati, effettua una valutazione di impatto e rischio sulla protezione dei dati al fine dell'adozione delle conseguenti misure di sicurezza tecniche e organizzative, cui dovranno attenersi lo stesso titolare e il responsabile del trattamento.

Art. 14 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un *sistema stratificato* di informativa consistente nell'apposizione di un modello semplificato di informativa "minima" nei luoghi di ripresa con rinvio a un testo completo consultabile agevolmente, senza oneri per gli interessati, attraverso la pubblicazione SUL SITO WEB istituzionale del titolare del trattamento dei dati.

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni stabilite dal disciplinare - programma.

2. Il titolare, salvo lesione di diritti e libertà altrui, fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Il rilascio di ulteriori copie è soggetto al pagamento delle spese determinate dal

titolare ai sensi della l. 241/1990 e l.p. 23/1992. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano che il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico.

5. Il comma precedente non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dalla normativa o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

6. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del RGPD in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

7. Se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.

8. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

9. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

11. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate a mano, trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito al più tardi entro un mese.

12. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice e del vigente Regolamento Europeo.

Art. 17 – Provvedimenti attuativi

1. Le Giunte comunali, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente Regolamento, adottano il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti del sistema di videosorveglianza in questione, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'ampliamento/riduzione del sistema di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai regolamenti europei, ai provvedimenti e alle decisioni del Garante per la protezione dei dati e ad

ogni altra normativa in materia di protezione e trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 19 – Patti e accordi per l'attuazione della sicurezza urbana – coinvolgimento dei privati

1. I Comuni promuovono ed attuano, per quanto possibile e per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con Organi, Soggetti ed Autorità istituzionalmente preposti alla Sicurezza e all'Ordine Pubblico.
2. I Comuni promuovono altresì la stipula di patti o accordi per la Sicurezza Urbana, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. I Comuni possono attuare, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.
4. Con disciplinare approvato dalle Giunte competenti, verranno approvati i patti o gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo. Verranno inoltre approvate le convenzioni pubblico-privato volte a regolamentare gli aspetti di dettaglio di cui al comma 3 del presente articolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le caratteristiche tecniche degli strumenti messi a disposizione dai privati, le modalità di messa a disposizione e comunicazione dei dati/immagini ai Comuni, le modalità di trattamento dati e di manutenzione di questi strumenti.

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è disponibile per la consultazione presso il Corpo di Polizia Locale di Primiero e pubblicato sui siti web dei Comuni interessati dal sistema di videosorveglianza.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

COPIA

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 40

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: **approvazione del "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale".**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Rattin Albert - Sindaco		
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale		
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale		
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale		
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale	X	
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale		
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale		
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale		
9. Loss Renato - Consigliere Comunale		
10. Loss Walter - Consigliere Comunale		
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale		
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale	X	
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale		
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale		
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale		

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- le Amministrazioni comunali facenti parte della Comunità di Primiero intendono installare un sistema di videosorveglianza sul proprio territorio comunale al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose, la prevenzione degli atti criminosi e per il monitoraggio della circolazione stradale, incrementando la sicurezza sulla viabilità;
- l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;
- il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avrà le seguenti finalità istituzionali:
  a. prevenire, scoraggiare e reprimere episodi di microcriminalità, assicurando, di conseguenza, maggiore sicurezza ai cittadini;
  b. proteggere l'incolumità degli individui, la sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica;
  c. assicurare un regolare esercizio dei servizi pubblici accrescendone fiducia e sicurezza degli utenti;
  d. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni comunali e il patrimonio pubblico, prevenendo e reprimendo atti di danneggiamento e vandalismo;
  e. monitorare e coordinare l'attività di protezione civile;
  f. incrementare la sicurezza della circolazione stradale, prevenzione e ricostruzione dinamica incidenti stradali, lotta alla pirateria stradale;
  g. monitorare flussi di traffico attraverso controllo di varchi stradali;
  h. assicurare una maggiore tutela ambientale, prevenendo e reprimendo attività di abbandono rifiuti sul territorio e/o conferimento degli stessi in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti comunali anche mediante l'installazione di sistemi temporanei di videosorveglianza, all'accertamento di eventuali violazioni amministrative, se risultano difficili da attuare o inefficaci altre misure (L. 24 novembre 1981, n. 689);
  i. possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
  j. controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati.

Atteso che i sistemi di videosorveglianza rappresentano un importante strumento di ausilio per le Forze dell'Ordine nelle attività di controllo del territorio, al fine di concorrere alla sicurezza urbana e in quella stradale.

Rilevato che la cooperazione tra le Forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale può trovare nello scambio informativo e nella gestione "interconnessa" di un sistema di videosorveglianza una risposta che contribuisca ad innalzare nella cittadinanza il concetto di vivere in sicurezza.

Considerato opportuno aderire ad un sistema integrato di videosorveglianza che vede coinvolti tutti i Comuni appartenenti alla Comunità di Primiero con l'adozione di un atto regolamentare unico ed omogeneo per uniformare la realizzazione e gestione dell'infrastruttura nonché l'attività della Polizia Locale, principale attore in tale contesto, per il trattamento dei dati personali attraverso le immagini degli apparati di videosorveglianza.

Ritenuto che suddette finalità rispondono ai principi di cui al Provvedimento generale del Garante Privacy e risultano del tutto conformi:

- in ambito nazionale:
  - alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni ai sensi del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 2/2018 come modificato con l.r. 6/2018;

- alle funzioni attribuite alla Polizia Locale dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla l.p. 8/2005 – Legge sulla Polizia Locale;
- al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010;
- ai vari interventi legislativi in tema di sicurezza urbana e, da ultimo, al d.l. 14/2017, convertito con l. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- al d.lgs. 51/2018 e al d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, – Codice in materia di protezione dei dati personali;

- in ambito internazionale:
  - alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n. 108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n. 98;
  - alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati attuata in Italia con d.lgs. 51/2018;
  - al Regolamento Generale (UE) sulla protezione dei dati n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Considerato che, per dare corso alle finalità sopra citate, si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Dato atto che :
- l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel regolamento che si adotta, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ritenuto opportuno demandare a deliberazioni delle Giunte dei Comuni, coinvolti nel progetto di videosorveglianza integrata, l'adozione di apposito disciplinare, previsto dall'art. 17 del Regolamento, relativo all'individuazione dei dispositivi, la loro ubicazione nel caso di postazioni fisse, le caratteristiche, le modalità di utilizzazione, le garanzie e tutele, eventuali dettagli tecnici nonché l'informativa.

Vista la nota del 26 luglio 2018 (prot. 0010066 del Comune di Primiero san Martino di Castrozza), con la quale il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in qualità di ente capofila della convenzione del servizio di Polizia Locale di Primiero, unitamente al Presidente della Comunità di Primiero, hanno trasmesso al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento il progetto del sistema integrato di videosorveglianza in argomento.

Vista la nota di risposta del Commissariato del Governo con la quale, al fine di valutare le garanzie e finalità del sistema di videosorveglianza, richiedeva ai Comuni l'adozione formale del regolamento da sottoporre al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ritenuto necessario :
- adottare un regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché accorgimenti da adottare le riprese video;

- prevedere l'istituzione di un "Registro generale degli accessi" in ottemperanza a quanto disposto dall'art.30 del regolamento UE n.2016/679.

Tenuto conto che:

- la materia è principalmente disciplinata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in poi "Codice") che regolamenta la protezione dei dati personali;
- per meglio rispondere al citato regolamento U.E. ed ai decreti conseguenti ma anche dello stesso codice della privacy (D.lvo 196/2003) di dover adottare un regolamento denominato "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che:

- è del Consiglio comunale la competenza per l'approvazione perché la materia inerente la protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela dei diritti dell'interessato;
- il Regolamento in oggetto ha quindi un contenuto ampio in materia di privacy in quanto disciplina: le modalità di individuazione del "Titolare" del trattamento dei dati e quelle di nomina dei "Responsabili", degli "Incaricati" del trattamento di dati;
- gli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari; o le modalità di redazione e divulgazione delle informative; o le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le modalità di adempimento agli obblighi in materia di "misure di sicurezza";
- gli argomenti sopra elencati sono ripartiti in due titoli, il primo dedicato al trattamento dei dati personali, il secondo al trattamento dei dati sensibili (e giudiziari);
- i comuni, anche in relazione alle specifiche competenze ad essi attribuite da disposizioni normative volte a garantire la sicurezza urbana, si sono avvalsi della facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici.

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici del Corpo di Polizia Locale di Primiero, composto di n. 21 articoli che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e contabile della ragioneria comunale;

Con voti favorevoli n. 13 contrari n.0, astenuti n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale" composto di n.21 articoli, nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissariato del Governo di Trento per gli adempimenti di competenza;

3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
   - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
   - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/12/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/01/2019**.

Canal San Bovo, lì 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 gennaio 2019** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.12.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione del "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)